Prot. n° 1669/2020
del 27 LUG 2020

Tribunale di Torre Annunziata

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE CIVILI A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DELLA LEGGE N. 77 DEL 17.7.2020

IL PRESIDENTE

atteso che con legge 17.7.2020 n. 77 è stata disposta la conversione del d.l. 19.5.2020 n. 34, modificando quanto disposto in materia di giustizia dall'art. 221, a sua volta modificativo dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020 (come convertito in legge 24.4.2020, n. 27);

rilevato che la riformulazione del quarto comma dell'art. 221, prevede che: "*Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile;*

atteso che la norma, evidentemente dettata per consentire una (se pure residuale) trattazione dell'udienza cartolare (subordinandola alla scelta del giudice, alla presenza dei soli difensori delle parti, e dall'assenza di richiesta di trattazione orale), in considerazione delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 cui fa riferimento il comma secondo, presenta difficoltà interpretative sia con specifico riferimento al computo del termine di 30 giorni previsto per la comunicazione alle parti della previsione dell'udienza cartolare, sia per l'ampiezza dell'esercizio della facoltà di disporre l'udienza cartolare da parte del giudice;

acquisite le valutazioni del presidente del settore civile dott.ssa Lopiano (di concerto con il presidente della terza sezione civile ed il coordinatore della seconda sezione).

RILEVA

Quanto all'applicazione (o meno) della sospensione feriale per il termine di 30 giorni di cui alla norma menzionata, non rientra nelle attribuzioni di questo Presidente ingerirsi nell'ambito necessariamente autonomo dell'interpretazione della norma rimessa all'analisi individuale di ciascun magistrato, che provvederà conseguentemente (raccordandosi utilmente con i colleghi della sezione) anche se occorre evidenziare come la giurisprudenza di legittimità abbia operato costante riferimento alla necessaria tassatività delle eccezioni alla sospensione feriale, esplicitamente previste;

98

resta evidente tuttavia che, in ragione del tempo di vigenza della norma, l'efficacia della disposizione si presenta comunque come marginale, potendo trovare applicazione l'art. 221.4 solo a far data dalle udienze del mese di ottobre, e per un arco temporale limitato;

diversamente, con riferimento alla scelta organizzativa concernente le modalità di trattazione dell'udienza, poiché la gestione complessiva dell'ufficio rientra nelle attribuzioni di questo Presidente, restando operative le disposizioni contenute nel provvedimento del 30.6.2020 (prot. n. 1470/2020), resta rimessa alla valutazione di ciascun magistrato, in considerazione del carico di ciascuna udienza e solo laddove sussistano le condizioni previste dal quarto comma dell'art. 221 summenzionato, la facoltà di disporre avviso di trattazione di udienza cartolare, anche in considerazione dell'esigenza di garantire un afflusso dell'utenza contenuto in limiti che garantiscano la tutela delle perduranti esigenze sanitarie, e di ridurre al minimo indispensabile i rinvii dei processi;

per opportuna conoscenza, si significa che con nota del 22.7.2020, il Presidente del C.O.A. del Foro di Torre Annunziata, ha manifestato l'auspicio che non si dia ricorso alle modalità di trattazione cartolare dell'udienza, sia in considerazione dei disagi derivanti per le cancellerie, sia per l'assenza di ragionevoli preoccupazioni sanitarie nel territorio del circondario, trattasi di valutazione che viene rimessa al prudente apprezzamento di ciascun giudice dell'ufficio, anche in considerazione della facoltà rimessa anche ad una sola parte di presentare istanza di trattazione orale;

quanto alle modalità organizzative delle udienze

DISPONE

che per una trattazione ordinata delle udienze, i giudici procedano a comunicare con congruo anticipo alle parti l'orario di trattazione della causa, prevedendo la trattazione dei processi *in praesentia* ad intervalli di almeno venti minuti, autorizzando l'inizio delle udienze ad ore 9.00 e la celebrazione di udienze straordinarie (ove necessario) previo avviso al presidente della sezione;

invita conseguentemente le parti e gli avvocati a presentarsi in udienza solo al momento della trattazione della causa, avvertendo che il verificarsi assembramenti renderà inevitabile una riduzione del numero dei processi da trattare;

i processi che non potranno essere trattati per ottemperare alle predette disposizioni saranno oggetto di rinvio (da contenersi, compatibilmente con il ruolo di ciascun magistrato, in ragione delle ragioni che lo hanno determinato).

Restano in vigore tutte le disposizioni emanate in precedenza e non incompatibili con il presente provvedimento.

Si comunichi:

A tutti i magistrati

Ai responsabili delle cancellerie civili

Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Si dispone l'inserimento del presente provvedimento nel sito web del Tribunale e la sua trasmissione al Presidente della Corte d'Appello.

Torre Annunziata, 27 luglio 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

dr. Ernesto Aghina